

TI_GERICHTE 32.2019.21 vom 9. Januar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-01-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.21

FR: TI_GERICHTE 32.2019.21 du 9 janvier 2019

IT: TI_GERICHTE 32.2019.21 del 9 gennaio 2019

Regeste

Ammontare rendita contestato: confermato da TCA. Compensazione rendite arretrate con quanto rivendicato da ex datore di lavoro: rinvio per accertamento congruenza temporale

Erwägungen

E. 1

I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

E. 2

Sono considerati anticipi le prestazioni: a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo; b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

E. 3

Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti." Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti; sentenza 8C_215/2019 del 24 ottobre 2019, consid. 3.2). La citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGa (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (STCA 32.2019.19 del 16 gennaio 2020, consid. 2.2). Le cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068, 10069 e 10070 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal 1° gennaio 2003), prevedono quanto segue: " (...) 10065 Sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi : 10066 - le prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse; 10067 - le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso

di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione) . 10068 Sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell'aiuto sociale pubblico.

10068.1 Nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.

10068.2 Se ad esempio l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto a pagare dall'inizio del diritto alla rendita AI solo la differenza tra la rendita e l'indennità giornaliera convenuta e l'importo del versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione, le spese non coperte assunte dall'aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bulletin AVS/PC n. 241 [d/f]).

10069 L'accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell'AVS o dell'AI.

10070 Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell'emanazione della decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89). (...) . " (STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019, consid. 2.9) 2.7. Nella decisione impugnata l'UAI ha compensato le rendite arretrate, per un importo complessivo di fr. 13'964.50, con quanto rivendicato dalla _____, ex datore di lavoro di RI 1, per il periodo 1° marzo 2015-31 luglio 2017 (doc. A). Il patrocinatore della ricorrente mette in dubbio innanzitutto la legittimazione (e quindi il diritto di subingresso legale) dell'ex datore di lavoro come pure l'ammontare e la durata della compensazione. La _____ potrebbe compensare semmai solamente le mensilità salariali che ha effettivamente pagato ed unicamente per il periodo salariale durante il quale avrebbe pagato, ovvero nel caso concreto sino al luglio 2016 (congruenza temporale; doc. I). Unitamente alla risposta di causa, l'amministrazione ha prodotto la presa di posizione del 27 febbraio 2019 (doc. VI/1), con la quale la Cassa di compensazione _____, su richiesta dell'UAI, ha rilevato quanto segue in merito alla compensazione delle rendite arretrate con quanto rivendicato dall'ex datore di lavoro nel periodo 1° marzo 2015-31 luglio 2017: " (...) La nostra cassa ha inviato un modulo di richiesta di risarcimento a _____, ex datore di lavoro della Signora RI 1, così come a diverse assicurazioni alla fine di ottobre 2018. _____ ci ha inviato il modulo solo dopo due solleciti, prima firmato solo da _____ il 28 novembre 2018 e poi con la firma della Signora RI 1 il 3 dicembre 2018 (allegato 7 _____). La Signora RI 1 ha quindi avuto conoscenza dell'importo e della data di inizio e fine del pagamento della rendita AI. Tuttavia, non abbiamo ricevuto una ripartizione dettagliata delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro. Fatta eccezione per l'ex datore di lavoro, l'assicurazione contro la disoccupazione ha chiesto prestazioni retroattive per il periodo dal 1° marzo 2017 al 31 luglio 2017, per un importo di CHF 1'869,50 (allegato 9 _____). Dal 10 gennaio 2019, l'avvocato RA 1, rappresentante dell'assicurata, ha chiesto a l'Ufficio AI, rispettivamente, alla nostra cassa di comunicare le prove riguardanti la somma di CHF 13'964.50 versata in compenso dello stipendio pagato tra il 1° marzo

2015 e il 31 luglio 2017 da _____. Abbiamo scritto alla società in tal senso il 18 gennaio 2019 (allegato 1 _____). (...). Per quanto riguarda il pagamento a _____, la nostra cassa ha giustamente inviato un modulo a quest'ultima. I datori di lavoro che hanno effettuato anticipi possono chiedere il rimborso per gli importi pagati con i retroattivi AI. La nostra cassa, tuttavia, non ha ricevuto un conteggio delle retribuzioni pagate dal datore di lavoro prima di rendere la decisione. La società non ha ancora risposto alla nostra lettera del 18 gennaio 2019. Troverete in allegato un estratto del conto individuale della signora RI 1. Il datore di lavoro ha dichiarato stipendi bassi dal 2015 al 2017. Tuttavia, egli può aver pagato le indennità ricevute dalla sua assicurazione malattia direttamente all'assicurata, indennità che non sono soggette a contributi di sicurezza sociale. Allo stato attuale, riteniamo di aver correttamente versato l'importo di CHF 13'964.- a _____, dato che la signora RI 1 ha firmato il modulo relativo alla richiesta di compensazione AI da parte di _____." (doc. VI/1, pag. 2 e 4) Il TCA rileva innanzitutto che la legittimazione dell'ex datore di lavoro è, di principio, data (cfr. combinato disposto degli art. 22 cpv. 2 LPGa e art. 85bis OAI; formulario "compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" della _____, firmato il 3 dicembre 2018 dalla ricorrente di cui al doc. 7 dell'incarto della Cassa di compensazione _____). Per quanto concerne invece la congruenza temporale, questa Corte osserva che dalle tavole processuali emerge che l'assicurata di professione "barista/cassiera" al 100% presso la ditta _____ di _____ dal 10 ottobre 2007, in infortunio dal 31 marzo 2014, è stata licenziata con effetto al 18 luglio 2016 a seguito di una "riorganizzazione aziendale" ed è stata in malattia dal 22 luglio 2016 al 28 febbraio 2017 (pag. 1-11 incarto DISO e pag. 6 incarto LAMAL) e che le rendite arretrate, per un importo complessivo di fr. 1'869.50, sono state compensate con quanto rivendicato dalla Cassa disoccupazione _____ per prestazioni anticipate ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione per il periodo dal 1° marzo 2017 al 31 luglio 2017, compensazione che - val qui la pena rilevare - è rimasta incontestata dall'assicurata. Il TCA, di norma, rinvia l'incarto all'Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall'amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un complemento (cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2017.143 e 32.2018.39 e 40 del 7 maggio 2018, consid. 2.16 e STCA 32.2018.222 del 2 aprile 2019, consid. 2.3). Orbene, stante quanto precede, emerge la necessità di acclarare meglio la questione a sapere dal 1° marzo 2015 al 31 luglio 2017 (con particolare attenzione al periodo dal mese di luglio 2016 al mese di luglio 2017, inclusi) la _____ abbia o meno effettivamente proceduto ad una prestazione anticipata in favore dell'assicurata. Tale accertamento è decisivo al fine di avvallare o meno il versamento retroattivo delle rendite direttamente all'ex datore di lavoro. In concreto, di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso (segnatamente in merito alla corrispondenza temporale o meno tra gli arretrati di rendita per il periodo 1° marzo 2015 - 31 luglio 2017 ed il periodo in cui l'ex datore di lavoro ha provveduto a prestazioni anticipate in favore dell'assicurata), si giustifica l'annullamento della decisione contestata limitatamente a questo aspetto e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché proceda in tal senso. Sulla scorta delle risultanze di tale accertamento, l'amministrazione emetterà una nuova decisione limitatamente all'aspetto della compensazione in favore dell'ex datore di lavoro. Di conseguenza, il gravame della ricorrente deve essere accolto ai sensi del presente considerando e la decisione del 9 gennaio 2019 annullata limitatamente alla compensazione delle rendite arretrate per un importo complessivo di fr. 13'964.50 a favore della _____, ex datore di lavoro dell'assicurata, per il periodo dal 1° marzo 2015 al 31

luglio 2017 (doc. A). Ne consegue, limitatamente a questo aspetto, l'accoglimento ricorso. Per il resto, la decisione impugnata è confermata. Per motivi di economia processuale, il TCA rileva sin d'ora che contestazioni in merito al diritto ed all'ammontare delle indennità giornaliera per malattia da porre in compensazione, rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione, non possono essere oggetto di una vertenza davanti a questa Corte (cfr. per tre casi analoghi: STCA 32.2014.46 del 17 marzo 2015, STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019 e STCA 32.2019.19 del 16 gennaio 2020). Infatti, in caso di litigio sull'esistenza o l'ammontare di un credito di restituzione derivante dal versamento d'indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di crediti fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare valere la contestazione direttamente nei confronti dell'assicuratore interessato (sentenza 9C_318/2018 del 21 marzo 2019, consid. 2.2; SZS 2014 pag. 58 = sentenza 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso nella sentenza 9C_287/2014 del 16 giugno 2014 consid. 2.2; STCA 32.2019.19 del 16 gennaio 2020, consid. 2.3). La decisione dell'Ufficio AI sul pagamento diretto nei confronti dell'assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le modalità di versamento e non il fondamento e l'ammontare del credito chiesto in restituzione dall'assicuratore (sentenza 9C_318/2018 del 21 marzo 2019, consid. 2.2; sentenza 9C_287/2014 citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della sentenza 4A_24/2012 del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; sentenza I 296/03 del 21 ottobre 2004 consid. 4.2; STCA 32.2019.19 del 16 gennaio 2020, consid. 2.3). 2.8. L'istanza tendente al ripristino dell'effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. I) è irricevibile, in quanto nella decisione avversata l'amministrazione - come peraltro confermato dalla stessa anche in sede di risposta (doc. VI, pag. 2) - non ha tolto l'effetto sospensivo al ricorso in disamina (cfr. doc. A). 2.9. Alla luce di quanto appena esposto (cfr., in particolare, consid. 2.7), il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove. Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2019.48 del 14 ottobre 2019, consid. 2.7; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre 2019, consid. 2.10). 2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. In concreto, visto l'esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: d a ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre 2019, consid. 2.11), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell'UAI che verserà fr. 1'800.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

E. 25

ottobre 2019, consid. 2.11), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell'UAI che verserà fr. 1'800.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.